

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE

Via degli Arazzieri n.4, 50129 Firenze

FAX:055 4725555, mail: [ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it)

CT 1346/2021

Proc. D. Briganti

**CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - SEZ. LAVORO**

**RICORSO IN APPELLO**

Nell'interesse il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale (C.F.80018500829), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito Territoriale di Pisa (C.F. 80007150503), rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (C.F. 80039250487), presso i cui uffici Firenze, via degli Arazzieri n. 4, è legalmente domiciliato (FAX: 055-4725555; PEC: [ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it))

- appellante -

**CONTRO**

Civello Vito (C.F. CVLVTI67E27G347B), nato a Partanna (TP) il 27.05.1967, ed ivi residente in via Pietro Novelli n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K), domiciliato presso il suo studio in Catania, via Canfora n. 145 (PEC: [dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it))

- appellato-

**AVVERSO**

la sentenza di primo grado n. 211/2021 del TRIBUNALE LAVORO DI PISA, RG 1202/2020, emessa il 06.09.2021, non notificata.

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO**

Il ricorrente in primo grado, vincitore del concorso per Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017, collocatosi al posto 863° della graduatoria generale di merito approvata con D.D.G. n. 1229 del 07.08.2019 ed elenco allegato, è stato assegnato, giusta nota M.I.U.R. prot. n. 36621 del 08.08.2019, sulla base delle preferenze espresse dai vincitori secondo l'ordine di graduatoria e sino a concorrenza dei posti disponibili per ciascuna regione, al ruolo della Regione Toscana e quindi assegnato dall'USR Toscana presso l'Istituto Comprensivo "M.K. Gandhi" di Pontedera (PI), con decorrenza 01.09.2019 e per la durata di tre anni.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il Prof. Civello ha contestato la legittimità della scelta dell'amministrazione di riservare n. 21 posti vacanti e disponibili per l'A.S. 2019-20 ai partecipanti a precedenti procedure concorsuali, destinatari di provvedimenti cautelari del G.A. favorevoli, così



asseritamente sottraendoli al concorso di cui al DDG 1259 del 23.11.2017, chiedendo dichiararsi l'illegittimità ed inefficacia della nota Miur prot. n. 36619 dell'08.08.2019 (all. 1 a memoria integrativa), con la quale è stata comunicata l'autorizzazione da parte del MEF all'assunzione di n. 94 vincitori del concorso 2017 e n. 21 destinatari di provvedimenti favorevoli del G.A.; del DDG USR Sicilia prot. 21994 del 23.08.2019 (all. 2 mem. int.), con cui sono stati nominati i 94 vincitori del concorso 2017; di ogni altro atto che dispone l'accantonamento delle 21 sedi in favore dei ricorrenti di cui alle sentenze Tar Lazio n.2258/2019 e n.2259/2019, nonché del DDG USR Sicilia prot. 22741 del 30.08.2019 (all. 3 mem. int.), di assegnazione delle sedi a tali ultimi soggetti, conseguentemente accertando il diritto all'assegnazione presso la Regione Sicilia e condannando l'amministrazione a procedere all'assegnazione della sede.

Secondo gli assunti avversi, l'amministrazione avrebbe illegittimamente sottratto le suddette 21 sedi ai vincitori del concorso di cui al DDG 1259 del 23.11.2017, cui andavano integralmente attribuiti i posti vacanti in base all'art. 15 bando di concorso, di guisa che, laddove tali posti fossero stati assegnati ai vincitori concorsuali, il ricorrente sarebbe stato assegnato in Sicilia, in quanto asseritamente escluso "per pochissime posizioni". Assumeva, inoltre, l'esistenza di ulteriori sedi vacanti e disponibili oltre quelle assegnate.

Costituitasi con memoria del 29.04.2021, la resistente amministrazione contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto della domanda, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell'AGO.

Dopo avere disposto l'integrazione del contraddittorio con i dirigenti scolastici controinteressati mediante pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del M.I. e dell'USR Toscana, con la sentenza n. 211/2021 del 06.09.2021 il Tribunale di Pisa in qualità di Giudice del Lavoro ha rigettato l'eccezione pregiudiziale della resistente ed accolto la domanda avversa, così statuendo: "*condanna il Ministero dell'Istruzione ad assegnare il ricorrente ad una sede della regione Sicilia, anche in soprannumero*".

Il giudice di prime cure ha motivato la decisione, in virtù "*della ragione più liquida*", rilevando che "*il ricorrente ha prodotto l'elenco delle "sedi dirigenziali rimaste vacanti e disponibili" dopo l'assunzione dei 94 vincitori di concorso (doc. 8), ed il provvedimento di conferimento degli incarichi di reggenza (doc. 23)*" e che "*è pacifico che l'Amministrazione, nel settembre 2019, abbia utilizzato almeno due di dette sedi per dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali emessi su contenziosi riguardanti il medesimo concorso, procedendo alla stipula di contratti triennali di dirigenza in favore dei rispettivi ricorrenti; in particolare, si trattava di soggetti destinatari di ordinanze cautelari di giudici del lavoro, che avevano riconosciuto l'applicazione dei benefici di cui alla l. 104/92 ...*". Rileva da ciò il Giudice: "*ma è chiaro che il MI imputet sibi per aver*



*illegittimamente omesso di riconoscere detti benefici a queste ultime, e non può opporre ad un altro lavoratore la situazione di fatto venutasi a creare proprio a causa delle sue inadempienze; d'altronde, l'odierno ricorrente non può essere in alcun modo pregiudicato da provvedimenti giurisdizionali rispetto ai quali egli è terzo estraneo", concludendo che "alla luce di tutto quanto sopra, va affermato il diritto del ricorrente ad una sede della regione Sicilia, anche in soprannumero".*

Tale motivazione sembra, comunque, fondarsi sul rilievo della ritenuta pacifica circostanza dell'esistenza di ulteriori sedi dirigenziali rimaste vacanti e disponibili nella regione Sicilia dopo l'assunzione dei vincitori concorsuali, senza tuttavia nulla aggiungere riguardo il comportamento illegittimo dell'amministrazione posto in essere in danno del ricorrente e circa le motivazioni per cui l'esistenza di altre sedi debba implicare un diritto di assegnazione dello stesso.

Con il presente atto di appello, l'esponente Avvocatura, nell'interesse dell'Amministrazione scolastica, impugna la sentenza in epigrafe specificata, per i seguenti

#### MOTIVI

A norma dell'art. 434 c.p.c., si precisa che si intendono impugnare i seguenti capi della sentenza:

- a) *"Esaminando le questioni di rito, va anzitutto affermata la giurisdizione dell'a.g.o, posto che il petitum sostanziale di cui alla domanda è rappresentato dal diritto del ricorrente ad essere assegnato ad una sede in Sicilia, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi adottati dal Ministero; d'altra parte, il ricorrente si trova davanti al giudice del lavoro proprio a seguito di una sentenza del g.a. declinatoria della competenza";*
- b) *"Il Giudice condanna il Ministero dell'Istruzione ad assegnare il ricorrente ad una sede della regione Sicilia anche in soprannumero";*
- c) si intende impugnare, inoltre, il capo della sentenza relativo alla condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

#### **I. Violazione dell'art. 63 D.Lgs. 165/2001 e delle norme sulla giurisdizione – Omessa declinatoria della giurisdizione dell'A.G.O. – Omesso rilievo di conflitto negativo di giurisdizione.**

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in prime cure dall'amministrazione, sul rilievo che il *petitum sostanziale* di cui alla domanda *"è rappresentato dal diritto del ricorrente ad essere assegnato ad una sede in Sicilia, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi adottati dal Ministero; d'altra parte, il ricorrente si trova davanti al giudice del lavoro proprio a seguito di una sentenza del g.a. declinatoria della competenza"*.

La pronuncia risulta errata.

Ed invero, proprio in ragione dell'invocato *petitum* sostanziale, la controversia introdotta *ex adverso* non attiene a questioni connesse al rapporto di lavoro con la p.a., ai sensi dell'art. 63 co. 1 D.Lgs. 165/2001, ma investe in via immediata e diretta il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge di atti di macro-organizzazione, non resi nell'esercizio dei poteri datoriali e nella gestione del rapporto di lavoro.



Il ricorrente, invero, dichiara di agire per **“la declaratoria” del diritto “ad essere assegnato alla regione Sicilia quale regione di destinazione ai sensi dell’art.15 del D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017 in quanto collocato in posizione utile nella graduatoria generale di merito del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici e per la declaratoria del diritto alla relativa stipula del contratto a tempo indeterminato presso la regione Sicilia”**.

Su tale premessa, ha chiesto **“accertare e dichiarare l’illegittimità ed inefficacia, con conseguente disapplicazione, della nota Miur prot. AOODGPER.REG.UFF. n.36619 dell’08.08.2019, del decreto dell’USR Sicilia del 23.08.2019 prot. 21994 e di ogni altro atto che dispone l’accantonamento delle 21 sedi in favore dei ricorrenti di cui alle sentenze Tar Lazio n.2258/2019 e n.2259/2019 nonché del decreto dell’USR Sicilia del 30.08.2019 prot. prot.22741 di assegnazione delle sedi in questione ai citati soggetti” e “conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato alla regione Sicilia ai sensi dell’art.15 del bando di concorso (...)”**.

Orbene, pare evidente come la domanda avversa abbia ad oggetto l’impugnativa diretta dell’atto organizzativo amministrativo, dalla cui rimozione soltanto potrebbe configurarsi, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, la vantata posizione giuridica soggettiva.

E’ infatti innegabile che il **ricorrente non sia titolare e non possa vantare alcun diritto soggettivo all’assegnazione presso la Regione Sicilia, atteso che l’essere risultato vincitore del concorso nazionale gli ha attribuito il (solo) diritto soggettivo all’assunzione presso uno dei posti messi a concorso**, secondo l’ordine della graduatoria finale nazionale, **pienamente soddisfatto con l’assunzione presso la regione Toscana** (secondo l’ordine delle preferenze indicate da ciascun vincitore), e non già di essere assegnato presso la Regione Sicilia, ciò che è invece riconducibile ad una mera aspettativa priva di tutela giuridica o, al più, ad un interesse legittimo (solo eventualmente connesso, appunto, all’incremento dei posti destinati ai vincitori e all’eliminazione dei 21 posti destinati a precedenti procedure concorsuali).

L’invocato art. 15 DDG n. 1259 del 23.11.2017, del resto, non attribuisce affatto al Prof. Civello il diritto all’assegnazione alla Regione Sicilia ma solo quello di essere assegnato, come correttamente avvenuto, secondo il suddetto ordine di graduatoria, in relazione alle disponibilità dei posti nelle regioni indicate come preferenza (*nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno in ciascun USR*), la cui concreta determinazione rimane riservata all’amministrazione, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 165/2001.

Nel caso in esame, in altri termini, la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l’effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando i supposti effetti pregiudizievoli direttamente dall’atto presupposto (cfr., Cassazione civile Sezioni Unite, 13/09/2017 n. 21198).

E’ peraltro noto il costante orientamento della Suprema Corte, per cui la giurisdizione si determina in base al *petitum* sostanziale, che va individuato con riferimento ai fatti materiali allegati ed alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio e che, in tema di riparto di giurisdizione



nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, evidenzia come spetti alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli stessi e le proprie dotazioni organiche (Cass. SU n. 3052 del 2009; Cass. SU n. 22733 del 2011; Cass. SU n. 25210 del 2015).

Nel caso *de quo*, il ricorrente contesta, in via immediata e diretta, la legittimità della scelta dell'amministrazione di riservare n. 21 posti vacanti e disponibili per l'A.S. 2019-20 ai partecipanti a precedenti procedure concorsuali (in particolare, quella di cui all'art. 1, co. 88 ss., L. 107/2015), destinatari di provvedimenti cautelari del G.A. favorevoli, così asseritamente sottraendoli al concorso di cui al DDG 1259 del 23.11.2017 e degli atti ad essa conseguenti, chiedendo dichiararne l'illegittimità ed inefficacia.

Ciò che non potrebbe essere demandato all'A.G.O. ed al G.L.

Va precisato che i 21 posti in argomento si riferiscono a soggetti che hanno partecipato alla procedura concorsuale speciale di cui al comma 88 della legge 107/2015 (destinata ai soggetti che avessero contenziosi pendenti relativi a precedenti procedure concorsuali), la quale prevede espressamente al successivo comma 92, l'accantonamento dei relativi posti (cfr.: *“Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 88, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 (...)”*).

Ciò chiarito, come più volte precisato anche dalla Suprema Corte (cfr. recentemente, Cass. civ. Sez. Unite Ord., 04/03/2020, n. 6076), **sono devolute alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali “la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro organizzazione”, sicché “non può operare, in tal caso, il potere di disapplicazione del giudice ordinario in quanto assume un peso decisivo l'impugnazione dell'atto di macro organizzazione”**.

Orbene, gli atti contestati sono incontestabilmente atti resi nell'esercizio dei poteri autoritativi dell'amministrazione, e dunque aventi natura discrezionale, per nulla resi nell'ambito del rapporto paritetico di lavoro con il ricorrente o anche solo incidenti sullo stesso.

In altri termini, i supposti atti illegittimi si identificano in atti cd. di macroorganizzazione, manifestazione del potere organizzatorio dell'Amministrazione, cui corrisponde, appunto, un mero interesse legittimo dell'amministrato ed in relazione ai quali, come ribadito dal Consiglio di Stato con sent. 28 gennaio 2020, n. 702 (nello stesso senso, anche Cass. civ. Sez. Unite Ord., 08/07/2019,



n. 18262), sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in virtù dei “*principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico costituiti mediante contratti, dal d.lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni (disposizioni ora raccolte nel d.lgs. n. 165 del 2001), che assegnano al dominio del diritto pubblico soltanto i procedimenti concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), nonché le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre ogni altra determinazione relativa all'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2)”.*

Rileva il Collegio, nella pronuncia citata, che “*la Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. un., 10 aprile 2018, n. 8821) ha in particolare rilevato che: «È noto che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dal d.lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 1 (riprodotto nel d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privatorum (cfr., tra le tante, Cass., Sez. un., n. 8363/2007). Nell'emanazione di tali atti organizzativi la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro esercita un potere autoritativo in deroga alla generale previsione del successivo art. 5 secondo cui la gestione del rapporto avviene con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalla PA con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi ... (cfr., tra le tante, ord. 15904/2006, ord. n. 3032/2011, ord. n. 16756/2014)”.*

L'atto censurato di illegittimità da parte del ricorrente (nota MIUR n. 36619 del 08.08.2019 ed atti successivi e consequenziali), invero, ha innegabilmente la finalità di individuare e autorizzare la dotazione organica richiesta dalle amministrazioni periferiche, nell'esercizio dell'attività organizzatoria amministrativa.

Essa assolve all'obbligo delle amministrazioni di programmazione dei fabbisogni di personale previsto dall'articolo 39 della legge n. 449/1997, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per la migliore efficacia funzionale dei servizi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, che impone alle stesse di comunicare per ciascun anno il numero di posti disponibili che si renderanno vacanti.

**Trattandosi di organizzazione della struttura “alta” ovvero di attività autoritativa dell'amministrazione, ad essa sono correlate mere posizioni di interesse legittimo, la cui**



**controversia è attribuita, ai sensi dell'art. 103 Cost., alla speciale giurisdizione del giudice amministrativo.** E' pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego cosiddetto privatizzato, quando la pubblica Amministrazione, nei limiti delle proprie prerogative costituzionali, eserciti un potere pubblico, ad esso di norma corrisponde una situazione di interesse legittimo; viceversa, se il potere è quello del datore di lavoro, nell'ambito di un rapporto contrattuale lavorativo o di una fase precontrattuale del rapporto di lavoro nella quale sono già maturati diritti soggettivi, la posizione corrispettiva è qualificata come diritto soggettivo e, in quanto tale, essa rientra nella cognizione del giudice ordinario”* (T.a.r. Molise, sent. 08.02.2019 n. 47; T.a.r. Molise, sent. 07.06.2018, n. 337).

Sicché, costituendo oggetto di impugnazione un atto di macro organizzazione, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, in quanto *“l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale è da identificare, in base al criterio del petitum sostanziale, all'esito dell'indagine sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio (cfr., tra le tante, Cass., Sez. un., n. 7507/2003, n. 6421/2005)”* (C.d.S. sent. n. 702/2020 cit.).

Irrilevante, al fine di supportare la giurisdizione ordinaria, sarebbe la considerazione del mero parametro di riferimento “temporale” – tale per cui successivamente all'approvazione della graduatoria concorsuale la giurisdizione apparterrebbe al G.O. in quanto sarebbe sorto il diritto soggettivo all'assunzione del vincitore – dovendosi avere in ogni caso riguardo al *petitum* sostanziale della pretesa.

**Conseguentemente, il ricorrente non ha alcun titolo per “censurare” la scelta amministrativa, resa “a monte” dell'assunzione, di destinare tali posti a soggetti diversi dai vincitori del concorso 2017 (la cui riserva risiede peraltro nella legge), non essendo stato in alcun modo leso il diritto all'assunzione di questi ultimi (e, dunque, di esso ricorrente), derivante dall'approvazione della graduatoria finale.**

In ogni caso, si rileva che, anche qualora il provvedimento di macro organizzazione incidesse sui diritti soggettivi del lavoratore (ciò che non è), con la conseguente profilabilità della giurisdizione ordinaria, il giudice ordinario non potrebbe adottare provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna che siano *incompatibili* con il contenuto e gli effetti dell'atto presupposto, bensì potrà solo offrire delle tutele che siano *compatibili* con la situazione, di fatto e di diritto, relativa all'organizzazione dell'ufficio, determinata dall'atto autoritativo che sta a monte.

Nel caso di specie, non sussistendo alcun atto gestorio del rapporto di lavoro “a valle” dell'atto di alta organizzazione censurato, e risolvendosi l'azione nella sola censura avverso l'atto medesimo, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

**Non è certamente dirimente, al proposito, la circostanza evidenziata in sentenza dal G.L., che il Tar Lazio abbia già declinato la propria giurisdizione sulla medesima domanda, ciò non valendo ad immutare il fatto che nel presente giudizio, diversamente da quanto opinato dal giudice amministrativo, non si controverta in materia di diritti soggettivi.**

Sicché il Giudice di prime cure avrebbe dovuto declinare la giurisdizione dell'A.G.O.,



eventualmente anche sollevando d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, dichiarandosi privo di potere giurisdizionale sulla domanda.

### **In subordine**

## **II. Nullità della sentenza per difetto di motivazione – Motivazione meramente apparente – In ogni caso, omessa ed errata valutazione del materiale probatorio.**

A. La sentenza di primo grado è nulla per difetto di motivazione.

La motivazione resa dal Tribunale appare infatti oltre ogni evidenza inidonea a supportare la disposta condanna all'assegnazione del ricorrente presso i ruoli della Regione Sicilia.

La pronuncia di condanna non è infatti posta come conseguenza di una esplicita ed incidentale rilevata illegittimità di un atto o comportamento dell'amministrazione resistente, da porre come antecedente logico giuridico della disposta condanna.

Il G.L. si è infatti limitato a rilevare l'intervenuta produzione in giudizio da parte del ricorrente di un elenco di sedi asseritamente disponibili dopo le assunzioni dei 94 vincitori e che l'amministrazione avrebbe attribuito due di tali sedi in favore di soggetti destinatari di ordinanze cautelari di giudici del lavoro aventi riconosciuta l'applicazione dei benefici di cui alla l. 104/92. Dal che, si deriverebbe che l'amministrazione *“non può opporre ad un altro lavoratore la situazione di fatto venutasi a creare proprio a causa delle sue inadempienze”* e che *“l'odierno ricorrente non può essere in alcun modo pregiudicato da provvedimenti giurisdizionali rispetto ai quali egli è terzo estraneo”* (proposizioni, a dire il vero, giuridicamente incomprensibili, non specificandosi l'inadempienza o il dedotto pregiudizio del ricorrente).

Il Tribunale, tuttavia, non specifica affatto le ragioni per cui l'attribuzione ai destinatari di provvedimenti giurisdizionali si rivelerebbe illegittima ovvero quale norma giuridica sarebbe stata violata da parte dell'amministrazione scolastica, con ciò necessitando l'intervento giudiziale posto in essere né giustifica le ragioni giuridiche per cui all'esecuzione di tali provvedimenti giurisdizionali debba fare seguito il diritto del ricorrente ad una assegnazione nella regione Sicilia, così palesemente concretando l'evidenziato vizio motivazionale e la conseguente nullità del provvedimento decisorio.

Come ritenuto costantemente dalla Suprema Corte, invero, *“deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (cfr. Corte cass. V sez. 16.7.2009 n. 16581; id. I sez. 4.8.2010 n. 18108) e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (cfr. Corte cass. V sez. 10.11.2010 n. 2845) ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice (cfr. Corte cass. III sez. 3.11.2008 n. 26426, con riferimento al ricorso ex art. 111 Cost; id. sez. lav. 8.1.2009 n. 161)”* (Cass. Civ., sez. V, 11 marzo 2015 n.4851).

Nella pronuncia citata, in particolare, il Giudice di legittimità ha rilevato che *“la motivazione della sentenza deve articolarsi a tal fine in una sequenza passaggi logici che possono schematicamente scomporsi: 1-nella ricognizione dei fatti rilevanti in ordine alla questione in diritto controversa, che vengono in tal modo a definire il “thema probandum” della fattispecie concreta oggetto della*



*controversia; 2-nella individuazione, tra quelli ritualmente acquisiti al giudizio, degli elementi probatori dimostrativi dei predetti fatti e nella selezione di quelli ritenuti decisivi, all'esito di un giudizio di prevalenza, alla formazione del convincimento del Giudice; 3-nella indicazione delle ragioni per cui alla fattispecie concreta, come rilevata in base ai fatti provati, debbono essere ricollegati determinati e non altri effetti giuridici (ovvero le ragioni della applicazione della "regula iuris" al rapporto controverso)".*

Orbene, è di tutta evidenza come la sentenza oggetto di gravame non risponda agli indicati requisiti, rivelandosi carente sia in ordine alla ricognizione della questione di diritto controversa sia nella specificazione delle ragioni che conducono agli effetti giuridici per cui è stata disposta la condanna dell'amministrazione.

La motivazione adottata dal G.L. è meramente apparente, e conseguentemente nulla, essendo sprovvista di riferimenti di diritto specifici e del tutto inidonea, dunque, a rivelare la *ratio decidendi* e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo da parte del giudice di appello.

L'ipotesi di motivazione apparente che conduce alla nullità della pronuncia, ricorre quando questa reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal magistrato per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlo con le più varie e ipotetiche congetture (in tal senso, la recente Cass. civ. Sez. V, Ord., 05/02/2020, n. 2650; conformi Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 22/03/2019, n. 8264; Cass. SS.UU. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 15 giugno 2017, n. 14927).

È infatti necessario che il "decisum" giudiziale sia supportato dalla compiuta esposizione degli argomenti logici che hanno sostenuto il giudizio conclusivo, in modo da consentire la verifica "ab externo" dell'esame critico svolto dal giudice nella sentenza impugnata (cfr. Cass. 5 aprile 2017 n. 10998; Cass. 11 marzo 2016 n. 4791).

Come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità (Cass. Ord. 11 marzo 2020 n. 7022), *"secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili"*.

Allo scopo, del tutto ininfluenza è il rilievo del G.L. secondo cui vi sarebbero posti disponibili, ciò meramente desumendo (sul punto si rimanda sub § III) dagli elenchi prodotti da controparte.

La proposizione in parola, infatti, potrebbe lasciar sottintendere (ma non è dato desumerlo dalla pronuncia) che il Decidente abbia inteso sostenere che **ogni posto vacante e disponibile** debba essere destinato alla procedura concorsuale *de qua*.

Senza tuttavia, né esplicitare una tale valutazione né indicarne il relativo richiamo normativo, la cui violazione integrerebbe il comportamento inadempiente dell'amministrazione in danno del ricorrente da cui conseguirebbe la statuizione di condanna.

Di talché la pronuncia soggiace all'anzidetta carenza motivazionale ed alla conseguente nullità.



**B. Va in ogni caso rilevato che l'inespresso ipotetico assunto, secondo cui l'amministrazione sarebbe stata tenuta imperativamente a destinare tutti i posti disponibili ai vincitori del concorso 2017, non trova alcun supporto normativo.**

Intanto, come sopra rilevato, l'art. 15 bando concorsuale richiamato *ex adverso* non consente una siffatta interpretazione, che deve invece necessariamente presupporre una norma imperativa che ciò imponga all'amministrazione e che, nella specie, non esiste.

Né è dato peraltro comprendere il nesso eziologico tra l'esecuzione dei due provvedimenti giurisdizionali avvenuta nel settembre 2019 in favore di titolari di legge 104/92 (i quali possono invece vantare un diritto all'assegnazione presso la regione Sicilia quale regione di residenza del disabile assistito e non il mero diritto all'assunzione già soddisfatto) e quanto oggetto della domanda giudiziale del Prof. Civello (dichiarazione di illegittimità ed inefficacia della nota Miurprot. n. 36619 dell'08.08.2019 con la quale è stata comunicata l'autorizzazione da parte del MEF all'assunzione di n. 94 vincitori del concorso 2017 e n. 21 destinatari di provvedimenti favorevoli del G.A. relativi alla procedura ex L. 107/2015 e degli atti consequenziali - DDG USR Sicilia prot. 21994 del 23.08.2019 con cui sono stati poi nominati i 94 vincitori del concorso 2017 e DDG USR Sicilia prot. 22741 del 30.08.2019 con cui è stata disposta l'assegnazione delle 21 sedi in favore dei ricorrenti di cui alle sentenze Tar Lazio n.2258/2019 e n.2259/2019).

Meno ancora il nesso eziologico tra le due assegnazioni del settembre 2019 ed il diritto del ricorrente ad essere anch'esso assegnato in Sicilia.

Sicché, laddove così interpretata, la sentenza sarebbe altresì affetta da vizio di ultrapetizione.

Peraltro, in ordine alle sedi disponibili dopo le operazioni di assegnazione, il G.L. ne afferma la sussistenza in virtù della mera allegazione avversa (cfr.: *“Il ricorrente ha prodotto l'elenco delle “sedi dirigenziali rimaste vacanti e disponibili” dopo l'assunzione dei 94 vincitori di concorso (doc. 8), ed il provvedimento di conferimento degli incarichi di reggenza (doc. 23)”*), senza fare riferimento alcuno alle difese della resistente, che ne ha espressamente contestato l'esistenza in seno alla memoria di costituzione (cfr. pag. 14 ss.).

Si è ivi rilevato che l'elenco depositato dalla ricorrente si riferisce palesemente alle *“sedi vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità”* (ovvero antecedentemente alle operazioni di assegnazione) sicché tra le indicate n. 128 sedi prive di titolare prima delle assegnazioni relative alle nuove immissioni in ruolo, ricomprende ancora sia le 94 sedi assegnate ai vincitori del concorso 2017 sia le 21 sedi assegnate ai destinatari dei provvedimenti del giudice amministrativo favorevoli. Sicché il numero di sedi residue era in ogni caso pari a 13 e non a 34.

Da cui andavano detratte, in quanto non corrispondenti a posti disponibili, n. 8 sedi relative a posti già autorizzati dal M.E.F. e analogamente accantonati per candidati della procedura concorsuale di cui alla L. 107/2015 e al susseguente D.M. 499/2015, autorizzati con nota Miur prot. 34598 del 30.07.2018, i quali hanno proposto ricorso giurisdizionale, al momento ancora pendente; n. 3 relative a posti per Dirigenti scolastici che al momento svolgono funzione di Dirigente tecnico a seguito di incarico tecnico-ispettivo ex art. 19, co. 5 bis, D.Lgs. 165/2001 del Direttore Generale dell'U.S.R. Sicilia, che hanno diritto alla conservazione del posto; n. 1 sede corrispondente ad



altrettanti dirigenti già assegnati in esecuzione di provvedimento giurisdizionale ad Istituzioni scolastiche aventi già un titolare in incarico nominale all'estero (con conseguente doppia titolarità); n. 2 sedi relative ad altrettanti casi di pensionamento tardivamente accertato: nel primo caso, si è resa vacante una sede per accertamento tardivo da parte dell'INPS del diritto al collocamento in quiescenza di un D.S.; nel secondo caso, è stato accertato, per uno dei 21 riservatari della procedura concorsuale di cui alla Legge n. 107/2015 e al D.M. n. 499/2015, che sarebbe stato collocato a riposo dal 01/09/2019 e che, quindi, non sarebbe stato possibile assumerlo nel ruolo dei DD.SS. della Regione dalla stessa data.

Tali 2 posti non più utilizzabili per nuove immissioni in ruolo (in quanto maturati successivamente all'autorizzazione all'assunzione per l'A.S. 2019-20) sono stati utilizzati per l'esecuzione degli anzidetti provvedimenti giurisdizionali emessi in corso d'anno per vincitori concorsuali titolari di benefici legge 104/92.

L'appellante ha dunque evidenziato che la sussistenza di sedi vacanti non implica che le stesse debbano identificarsi con posti vacanti in organico, atteso che sono presenti in organico dirigenti scolastici non titolari effettivi su istituzione scolastica (poiché titolari di altro incarico temporaneo di dirigente tecnico o incarico nominale ex art. 13 CCNL ex Area V 11.04.2006) ma aventi diritto alla conservazione del posto.

Allegazioni svolte dall'amministrazione e dalla stessa documentate (cfr. all.ti 17-21 fascicolo primo grado), ma che il G.L. ha ommesso di valutare.

L'amministrazione ha inoltre dirimemente rilevato che i posti disponibili per l'A.S. 2019-20 erano esclusivamente i 94 + 21 dichiarati al Ministero e che l'autorizzazione all'assunzione al ruolo regionale da parte del Mef riguardava esclusivamente tali posti (come comunicato con la nota MIUR prot. 36619 del 08.08.2019). Sicché **qualsiasi ulteriore posto** (si rammenta che i ruoli dei dirigenti scolastici sono regionali ex art. 25 D.Lgs. 165/2001 e che sono regionali anche i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato) **risulta privo di autorizzazione e copertura finanziaria e non può essere oggetto di assegnazione giudiziale.**

La valutazione probatoria operata dal Tribunale, pertanto, si rivela palesemente errata e violativa dei canoni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., che impongono al Decidente di valutare tutte le allegazioni e tutto il materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento e non solo quello ritenuto discrezionalmente rilevante (nella specie, le sole allegazioni del ricorrente).

Non è dato comprendere, infatti, per quale ragione le allegazioni del ricorrente debbano avere maggior pregio probatorio di quelle dell'amministrazione, nulla dimostrando l'elenco prodotto *ex adverso*.

Inoltre, l'allegazione avversa, peraltro contestata dall'amministrazione in sede di memoria di costituzione, secondo cui il ricorrente non sarebbe stato assegnato alla regione Sicilia per "pochissime posizioni", è priva di qualsiasi supporto probatorio.

La sentenza deve conseguentemente essere dichiarata nulla e, comunque, integralmente riformata.

**Nel merito**

**III. Violazione dell'art. 63 D.Lgs. 165/2001 – Esorbitanza dai poteri del G.O. – Insussistenza**



**di un diritto soggettivo della ricorrente all'assegnazione presso una specifica Regione – Natura di atto di macroorganizzazione del provvedimento di autorizzazione all'assunzione – Illegittimità del provvedimento di disapplicazione e della pronuncia con tale atto incompatibile – Provvedimento abnorme.**

Il Tribunale ha disposto la condanna dell'amministrazione all'assegnazione della ricorrente presso una sede della Regione Sicilia, palesemente esorbitando dai propri poteri.

**Come rilevato ed eccepito in prime cure, infatti, il ricorrente non è titolare e non può vantare alcun diritto soggettivo all'assegnazione presso la Regione Sicilia, atteso che l'essere risultato vincitore del concorso nazionale gli ha attribuito il (solo) diritto soggettivo all'assunzione presso uno dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria finale nazionale, pienamente soddisfatto con l'assunzione presso la regione Toscana (in base alle preferenze indicate da ciascun vincitore e nei limiti della disponibilità di posti in ciascuna regione), e non già di essere assegnato presso la Regione Sicilia, ciò che è invece riconducibile ad una mera aspettativa priva di tutela giuridica o, al più, ad un interesse legittimo.**

Con l'effetto, che gli atti impugnati non hanno leso e non sono in alcun modo idonei a ledere la posizione giuridica soggettiva del ricorrente, la cui doglianza attiene invece ad un mero effetto riflesso (di natura fattuale e meramente potenziale).

**Il diritto soggettivo all'assunzione sorto con il superamento della procedura concorsuale nazionale non è in alcun modo idoneo a supportare giuridicamente la pretesa azionata, non avendo i contestati provvedimenti amministrativi in alcun modo provocato la lesione di tale (unico) diritto.**

In altri termini, affinché il Tribunale possa procedere ad una valutazione sulla legittimità dell'operato dell'amministrazione datrice, occorre preventivamente individuare la posizione giuridica soggettiva oggetto della chiesta tutela giudiziaria. Orbene, non si rinviene alcuna norma ordinamentale che possa attribuire al ricorrente il vantato diritto all'assegnazione presso la Regione Sicilia.

La domanda, invero, ha innegabilmente ad oggetto la valutazione diretta e non meramente incidentale in ordine alla legittimità dell'operato reso dalla resistente a monte e dunque al di fuori della gestione del rapporto di lavoro, ciò che non è ascrivibile ai poteri riconosciuti al G.O. dall'art. 63 D.Lgs. 165/2001, che consente la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti qualora rilevanti per la decisione, adottando nei confronti delle pubbliche amministrazioni *“tutti i provvedimenti di accertamento costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati”*.

E neppure da una siffatta illegittima valutazione sull'operato dell'amministrazione potrebbe mai derivare una condanna all'assegnazione del ricorrente presso la Regione Sicilia, ostandovi dirimentemente la carenza assoluta di un diritto in tal senso ed essendo palesemente insussistente qualsiasi nesso derivativo con l'anzidetta valutazione.

Non potendo profilarsi alcun diritto soggettivo per la cui tutela il ricorrente avrebbe adito il Tribunale, la condanna dell'amministrazione all'assegnazione del Prof. Civello presso la Regione Sicilia si rivela provvedimento abnorme.



Il ricorrente, infatti, non ha alcun titolo per “censurare” la scelta amministrativa, resa “a monte” dell’assunzione, di destinare tali posti a soggetti diversi dai vincitori del concorso 2017, non essendo stato in alcun modo leso il diritto all’assunzione di questi ultimi (e, dunque, della ricorrente), derivante dall’approvazione della graduatoria finale.

Diversamente opinando, il Giudice, come invece avvenuto nel caso di specie, si sostituirebbe al datore di lavoro nella valutazione dei criteri per la sua organizzazione e per l’individuazione della dotazione organica, inammissibilmente introducendosi nelle sue prerogative e sconfinando dai poteri derivantigli dall’art. 63, co. 2, D.Lgs. 165/2001, che devono comunque attagliarsi “*alla natura dei diritti tutelati*”.

Il comportamento dell’amministrazione è infatti sindacabile dal giudice ordinario esclusivamente sotto il profilo dell’osservanza delle norme di legge, regolamentari e dei patti della contrattazione collettiva, nonché sotto il profilo dell’osservanza del principio generale della correttezza, di cui all’art. 1175 c.c. (S.U. Sent. nn. 1/1981, 2722/1985, 1538/1989, 2845/1989; Cass. Sez. Un., 3 dicembre 1996, n. 10796).

Sicché in alcun modo il G.L. avrebbe potuto dichiararne l’illegittimità (peraltro, come detto, nemmeno espressamente dichiarata).

E fermo restando che, come sopra rilevato (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 04/03/2020 n. 6076 cit.), in tal caso il G.O. non può esercitare il potere di disapplicazione dell’atto di macro organizzazione, va opportunamente evidenziato che, in ogni caso, **da una tale declaratoria o disapplicazione, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l’assegnazione del ricorrente alla Regione Sicilia, atteso che un tale effetto potrebbe derivare esclusivamente in virtù di una pronuncia di annullamento dell’atto da parte del G.A. o di un provvedimento positivo dell’amministrazione centrale (e, ancora a monte, un provvedimento autorizzatorio del Mef), di incremento del numero dei vincitori da assumersi presso il ruolo regionale, cui non poteva legittimamente sostituirsi il G.L. e l’AGO.**

Il giudice ordinario non può infatti adottare provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna che siano *incompatibili* con il contenuto e gli effetti dell’atto presupposto, ma può solo offrire delle tutele di natura risarcitoria, che siano dunque *compatibili* con la situazione, di fatto e di diritto, relativa all’organizzazione dell’ufficio, determinata dall’atto autoritativo che sta *a monte*.

Peraltro, lo stesso potere di disapplicazione previsto dal D.Lgs n. 165 del 2001 all’art.63 comma 1, presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo, e non (come nella specie) una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all’esito della rimozione (e non solo) del provvedimento amministrativo di macro-organizzazione o di parte di esso, come applicato invece dalla pubblica amministrazione. Il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario può infatti essere esercitato nei soli casi in cui l’atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico.

Va peraltro evidenziato che **l’esclusione di un diritto soggettivo all’assegnazione presso la**



**Regione Sicilia esclude in nuce la possibilità di invocare qualsiasi tutela in forma specifica, potendo il ricorrente eventualmente agire esclusivamente per il risarcimento del danno** ove e nella misura in cui sia provato che il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione (cfr., in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, Cass. 13 novembre 2018, n. 29169; Cass. 23 settembre 2013, n. 21700; Cass. 24 settembre 2015, n. 18972; Cass. 14 aprile 2015, n. 7495)”.

Sul punto, si richiama un “precedente non conforme” reso tra dal Tribunale di Pisa – G.L. Dott. V. Turco (ord. cautelare del 25.08.2021, all. 3), con riferimento all’atto di determinazione della ripartizione dei posti disponibili per l’A.S. 2021-22 tra la quota da destinare alla mobilità interregionale e quella da destinare alle immissioni in ruolo dei vincitori del concorso di cui al DDG n. 1259/2017, che ha correttamente così rilevato: *“per quanto invece attiene all’asserita erroneità del computo dei posti riservati ai dirigenti (secondo la ricorrente le sedi complessive su cui andava effettuato il calcolo del 30% delle sedi da destinare alla mobilità interregionale, a mente della normativa secondaria applicabile, doveva essere effettuato sulla base di 62 sedi, senza alcun accantonamento di quelle da destinare alle nuove immissioni in ruolo, dovendosi pertanto destinare alla mobilità interregionale quantomeno un totale di n. 18 sedi), ragione più liquida per definire la questione è che l’atto con cui il MIUR ha ritenuto di limitare soltanto ad otto le posizioni destinate alla mobilità in questione, è effettivamente atto di macroorganizzazione che il g.o. non può sindacare ai fini della tutela di accertamento e di condanna invocata dalla ricorrente, potendosi al più prospettare l’asserita illegittimità o irrazionalità della determinazione datoriale sul piano meramente risarcitorio della perdita di chances. Al di là, infatti, della “sottrazione di posti” dalla base di calcolo che il MIUR argomenta anche in base alle riserve di posti previste per ipotesi specifiche, sarebbe comunque necessario un atto organizzatorio del datore di lavoro pubblico (non surrogabile neppure per via di una “disapplicazione” di atti) e anche un provvedimento autorizzatorio del MEF (sussistendo vincoli di controllo sulla regolarità formale e sulla compatibilità di spesa), ragion per cui non sarebbe mai possibile al g.o. ordinare al MIUR di assegnare comunque il posto”*.

**Ha parimenti errato il Tribunale nell’aver disposto l’assegnazione del ricorrente “anche in soprannumero”, non solo in quanto ciò esorbita dai poteri del G.O. ma in quanto altresì violativo delle vigenti disposizioni ordinamentali che, a differenza di quanto possibile per il personale docente, non prevedono la possibilità di assegnazione eccedentaria dei Dirigenti Scolastici.**

A ciascun D.S. deve infatti necessariamente corrispondere una sola sede di titolarità, non potendo assegnarsi due diversi dirigenti sulla medesima posizione dirigenziale (non esiste e non potrebbe esistere la contitolarità).

Il G.L. sembra addirittura ignorare che a ciascuna posizione dirigenziale è connessa una specifica funzione cui consegue, in relazione alla complessiva graduazione delle funzioni costituita dalla fascia di complessità dell’istituzione scolastica di assegnazione, la determinazione della retribuzione di posizione parte variabile e la retribuzione di risultato. Posizioni funzionali che per



definizione non possono essere “condivise” tra più dirigenti scolastici.

La pronuncia impugnata, conseguentemente, si rivela errata e come tale va integralmente riformata.

\*\*\*

Tanto premesso, l'amministrazione in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, affinché – previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti – voglia riformare la sentenza impugnata, accogliendo le seguenti

### CONCLUSIONI

- ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;

in subordine, dichiarare la nullità della sentenza per difetto di motivazione, disponendo ai sensi dell'art. 354 c.p.c..

in ulteriore subordine e nel merito

- rigettare il ricorso avverso poiché infondato in fatto e diritto;

- condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Si deposita: 1) sentenza del 06.09.2021 resa dal Tribunale di Pisa; 2) fascicolo di primo grado con separato indice; 3) ord. Trib. Pisa 25.08.2021.

Ai sensi dell'art. 14 del DPR. n. 115/2002, si dichiara che il valore della controversia è **indeterminato** e che pertanto l'importo dovuto a titolo di contributo unificato è pari a € **388,50, da prenotarsi a debito**, ai sensi dell'art. 11 del citato DPR, poiché l'appellante è “*amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico*”.

Firenze, 17.02.2022

Il Procuratore dello Stato

Donatella Briganti

